

Codice DB2104

D.D. 21 luglio 2014, n. 198

Metanodotto: "Allacciamento SHELL ITALIA S.p.A. DN 100 (4'') DP 24 bar, ricadente nel Comune di Rivoli (TO)", presentato dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. Autorizzazione ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal decerto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

Snam Rete Gas S.p.A., società con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7, ha inoltrato alla Regione Piemonte istanza, ai sensi degli articoli 52 quater e 52 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, previo accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto "Allacciamento Shell Italia S.p.A. DN 100 (4'') DP 24 bar, ricadente nel Comune di Rivoli (TO)". Il tracciato del metanodotto in oggetto attraversa il territorio del Comune di Rivoli in Provincia di Torino.

La realizzazione delle opere in oggetto è finalizzata ad allacciare alla rete dei gasdotti di Snam Rete Gas S.p.A. la Shell Italia S.p.A. di Rivoli, a fronte di specifica richiesta da parte di cliente finale idoneo. L'opera in progetto consiste nella realizzazione del metanodotto Allacciamento Shell Italia S.p.A. di Rivoli DN 100 (4''), ubicato in Comune di Rivoli (TO), avente lunghezza complessiva di 460 m circa, comprensivo anche di un nuovo impianto di intercettazione fuori terra.

Il nuovo allacciamento si staccherà dal metanodotto "Settimo Torinese – Rivoli DN 900 (36'')" in corrispondenza del P.I.D.I. (Punto di Intercettazione di Derivazione Importante) n. 4511030/15 esistente in Comune di Rivoli (TO). Appena fuori dall'impianto esistente, la tubazione, si posizionerà in percorrenza al fianco di una strada in terra battuta esistente mantenendo direzione est; la condotta proseguirà in tale direzione fino al punto in cui, deviando di 90° verso nord, andrà ad incrociare, in sovrappasso, la galleria "La Perosa", esistente sulla linea autostradale A32 Torino – Bardonecchia. Attraversata tale interferenza, la tubazione proseguirà, con la medesima direzione nord, in parallelismo alla esistente strada del Fornassino sino a raggiungere l'area di proprietà della Shell Italia S.p.A. di Rivoli, in corrispondenza dell'esistente cabina utente; in tale posizione sarà realizzato l'impianto di intercettazione terminale P.I.D.A. (Punto di Intercettazione con Discaggio di Allacciamento).

L'opera ricade nell'ambito delle attività soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 – da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino. Considerato che l'opera in oggetto rientra nella categoria A, della citata normativa, allo stesso Comando sarà presentata, ad ultimazione dei lavori avvenuta, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, indispensabile per l'esercizio dell'opera realizzata.

L'opera è progettata conformemente al D.M. 17/04/2008 ed al relativo Allegato A: "Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8". La pressione di progetto, adottata per il calcolo dello spessore delle tubazioni, è 24 bar (2^a specie), con grado di utilizzazione $f = 0,30$.

Il nuovo gasdotto sarà costituito da tubazioni in acciaio del diametro nominale DN 100 (4'') saldate di testa ed interrate con una copertura minima di 0,90 m (come previsto dal D.M. 17/04/2008). La lunghezza prevista del gasdotto è di 460 m circa. Per il corretto esercizio verranno realizzate opere accessorie, quali armadietti contenenti apparecchiature di controllo e per la protezione catodica,

sfiati dei manufatti di protezione e cartelli segnalatori, nonché un nuovo impianto di intercettazione fuori terra.

La condotta sarà posata in opera entro un tubo di protezione metallico, munito di sfiati, avente DN 200 (8") e spessore di 6,40 mm, costruito con acciaio di qualità (EN 360 NB/MB), a partire dall'uscita della cameretta di derivazione, P.I.D.I. n. 4.511.030/15, fino al vertice V3, posizionato dopo l'attraversamento della strada in terra battuta esistente, per una lunghezza totale di circa 33 m ed in corrispondenza del tratto compreso tra il vertice V5 e il punto terminale di consegna (V5-V6-V7-V8-P.I.D.A.), per una lunghezza complessiva di circa 225 m. Tutta la restante parte di metanodotto sarà messa in opera in tubo libero.

Snam Rete Gas S.p.A., unitamente all'istanza di procedimento unico, ha presentato la documentazione tecnica, il progetto definitivo dell'opera, le planimetrie catastali in scala 1:2.000 con indicazione della fascia di vincolo preordinato all'esproprio e dell'area di occupazione temporanea, la dichiarazione prevista dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il piano particellare con indicazione delle particelle interessate e dei proprietari interessati, l'elenco dei soggetti interessati al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni.

Con determinazione dirigenziale n. 308/DB2104 del 9 dicembre 2013 è stata delegata la responsabilità del procedimento in oggetto all'ing. Orazio Ghigo, Dirigente in Staff al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.

La fase istruttoria del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'articolo 14 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, ha avuto inizio con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) n. 4 del 23 gennaio 2014 (consultabile anche via Internet) del comunicato di avvio del procedimento e dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati, recante altresì l'elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e delle aree interessate dall'occupazione temporanea con indicazione dei fogli e delle particelle catastali, così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293.

Nella stessa data, inoltre, ai sensi dell'articolo 52 ter del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., essendo il numero dei proprietari interessati inferiore a 50, Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto ad avvisare i proprietari interessati mediante comunicazione personale, nonché a consegnare alla Città di Rivoli (TO), interessati dal tracciato, copia del comunicato per l'affissione all'Albo Pretorio, regolarmente avvenuta dal giorno 23 gennaio 2014 per un periodo di 20 giorni. Al Responsabile del Procedimento non sono pervenute osservazioni.

L'istruttoria è stata svolta secondo la procedura definita dalla deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 con particolare riguardo all'allegato B, che disciplina il procedimento di autorizzazione relativo ai gasdotti non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di V.I.A. di competenza regionale.

Nell'ambito del procedimento sono stati invitati a partecipare, oltre il MiBACT – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e Museo Antichità Egizie e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, il MiSE – Dipartimento per le Comunicazioni – Ufficio Interferenze Elettriche, la Direzione regionale Ambiente, la Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali e edilizia: i Settori Attività di gestione e valorizzazione del Paesaggio e Organizzazione Procedurale e Operativa, la Direzione regionale Agricoltura, la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Direzione regionale Attività Produttive, il Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri – Usi civici della Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio, la Telecom Italia S.p.A., l'Enel Distribuzione S.p.A., l'Enel Sole S.p.A., la SMAT S.p.A., la SITAF S.p.A., l'AIDA Ambiente S.p.A., la Fastweb S.p.A., il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, il Comune di Rivoli (TO). Sono stati inoltre invitati tutti i soggetti interessati come indicato da Snam Rete Gas S.p.A. nell'istanza di autorizzazione.

Il giorno 26 marzo 2014, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 4

luglio 2005, n. 7, è stata convocata la seduta della Conferenza di Servizi, al fine di valutare gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

Nel corso del procedimento sono pervenuti pareri, nulla osta, comunicazioni e autorizzazioni (agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile) del MiBACT - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e Museo Antichità Egizie e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d’Aosta, della Direzione regionale Agricoltura, della Direzione regionale Attività Produttive - Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive, della Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Settore Organizzazione Procedurale e Operativa e Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, della Direzione regionale Ambiente, della Provincia di Torino, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, della Città di Rivoli (TO), di ANAS S.p.A., di Enel Sole S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A. e di Fastweb S.p.A..

Tenuto conto che:

il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d’Aosta ha rilasciato il nulla osta, ai sensi del comma 5 dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 259/03, per la posa della tubazione metallica sotterrata adibita al trasporto di gas naturale;

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo di Antichità Egizie, esaminata la documentazione progettuale, ne ha condiviso le conclusioni circa la presenza di un rischio archeologico sensibile, non puntualmente localizzabile, lungo il tracciato dell’opera in oggetto, a sud – est del rilievo del Truc Perosa;

la Direzione regionale Attività Produttive - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive ha osservato che l’intervento in esame non presenta aspetti che coinvolgano proprie competenze;

la Direzione regionale Agricoltura a seguito dell’esame della documentazione progettuale fornita dal proponente ha ritenuto che gli interventi previsti in progetto siano da considerarsi compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica che la Direzione persegue, a patto che siano ottemperate le misure di ripristino e di mitigazione ambientale contenute nella Relazione Paesaggistica allegata al progetto e siano recepite alcune prescrizioni progettuali e gestionali;

la Direzione regionale Ambiente non ha rilevato motivi ostativi alla realizzazione dell’opera;

la Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali e edilizia – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio ha constatato che il Comune di Rivoli risulta idoneo all’esercizio della delega per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008. Ha inoltre precisato che l’autorizzazione paesaggistica, oltre a recepire preventivamente il parere della Commissione locale del Paesaggio, può essere rilasciata a seguito dell’acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall’art. 146 D.Lgs. 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241;

la Provincia di Torino – Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva ha osservato di non avere competenze autorizzative in materia di vincolo idrogeologico riguardo al progetto in esame, ai sensi del p.to 10.3 della Circolare P.G.R. 3/4/2012, n. 4/AMD, che le assegna invece al Comune interessato dall’intervento, viste le dimensioni delle opere in progetto;

il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino ha comunicato che, atteso che l’attività in argomento si configura di categoria A secondo la declaratoria di cui al D.P.R. 151/2011, quindi non soggetta a preventiva valutazione del progetto ex art. 3, a lavori ultimati, il proponente dovrà richiedere l’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 139/2006, prima dell’esercizio dell’attività, mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);

la Città di Rivoli (TO) ha espresso la propria condivisione all’intervento in progetto attraverso la Deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 18 marzo 2014;

la società ANAS S.p.A. con riferimento alla procedura espropriativa, ha comunicato che i beni immobiliari di proprietà o in uso ad ANAS S.p.A., rientrano nella categoria dei beni del Demanio

dello Stato – Ramo strade, per cui sono da considerarsi inalienabili, inusucapibili e inespropriabili. La Regione è pertanto invitata ad adottare per quanto di competenza, le opportune iniziative alternative, eventualmente con l'ausilio di Anas, al fine di realizzare le opere in oggetto, salvaguardando nel contempo i beni del Demanio Stradale gestiti da Anas S.p.A.. A tal fine potrà essere predisposta istanza tesa al rilascio di un provvedimento concessorio, così come previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione;

Considerato inoltre che, durante la seduta della Conferenza di Servizi:

il rappresentante di SITAF S.p.A. ha comunicato che, vista la ridotta copertura della galleria autostradale in alcuni tratti, dovranno essere adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni necessarie. Le modalità di gestione saranno individuate e specificate in fase di stipula della convenzione. Ha comunicato inoltre che il mappale interessato (n. 256 Foglio 4 nel Comune di Rivoli) catastalmente intestato ad ANAS, è attualmente gestito da SITAF, quale concessionaria autostradale e pertanto ha ribadito quanto comunicato da ANAS e che la convenzione dovrà essere stipulata con la SITAF stessa. Analogamente la viabilità indicata come di competenza comunale (Strada Fornas) è di competenza SITAF S.p.A.. Ha infine condiviso con il proponente che non sussistono interferenze con la suddetta Strada ed ha richiesto a Snam Rete Gas S.p.A. l'integrazione alla documentazione progettuale al fine di poter permettere la stipula della convenzione stessa come previsto dal Codice della Strada;

la rappresentante della Direzione regionale Programmazione Strategica - Settore Organizzazione Procedurale e Operativa sulla scorta della documentazione urbanistica predisposta dal Comune di Rivoli, ha accertato che l'infrastruttura in progetto è difforme dalle previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati, in quanto non prevista in cartografia né ammessa dalle relative N.d.A. Ha preso inoltre atto dell'attivazione delle richieste dei pareri o autorizzazioni inerenti i vincoli esistenti sul tracciato attualmente in corso nella presente CdS e precisamente: vincolo paesaggistico ambientale (ex d.lgs. 42/2004) e vincolo idrogeologico (ex lr 45/89). Ha espresso infine parere favorevole ed ha invitato il Comune ad aggiornare la cartografia recependo il tracciato con le relative fasce di rispetto;

il rappresentante di SMAT S.p.A. ha comunicato di avere individuato una possibile interferenza con la fognatura al punto V8 e pertanto ha richiesto l'esecuzione dei sondaggi in fase di avvio dei lavori. In caso si rilevassero eventuali sovrapposizioni di servizi, ha chiesto di valutare un diverso posizionamento della rete Snam per rendere compatibile la coesistenza dei sottoservizi. Ha segnalato inoltre che devono essere garantite tutte le protezioni volte ad evitare che, nel caso di future manutenzioni sulle reti di acquedotto e fognatura, non vengano richiesti spostamenti o non vi siano prescrizioni limitative per le sopraindicate reti. Il proponente ha garantito che in fase di avvio del cantiere saranno eseguiti i saggi per l'individuazione di eventuali ulteriori sottoservizi e il posizionamento del nuovo gasdotto terrà conto di queste eventuali interferenze. Peraltro nel tratto interessato il gasdotto è previsto all'interno di un tubo di protezione ed è pertanto compatibile con la presenza di altri sottoservizi.

Nel corso dell'istruttoria, non sono emersi pareri ostativi alla realizzazione del metanodotto in oggetto, a condizione che siano osservate le prescrizioni progettuali e gestionali indicate dai soggetti che si sono espressi nel corso del procedimento, e che si riportano di seguito:

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale Piemonte Valle d'Aosta

1) non siano apportate modifiche al progetto riferito al tracciato della tubazione metallica sotterrata;
2) nelle interferenze, così come riportato nella dichiarazione di impegno allegato all'istanza, con i preesistenti impianti della rete pubblica di comunicazione, segnalate dalla Telecom Italia S.p.A., dovranno essere osservate tutte le norme e prescrizioni in materia di coesistenza tra i medesimi impianti della rete pubblica di comunicazione e la tubazione metallica sotterrata in progetto;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie

3) dal momento che lo stato dei terreni non ha consentito una *survey* archeologica esaustiva, sarà necessario prevedere un'assistenza archeologica continua in corso d'opera, da parte di operatori

specializzati sotto la supervisione della Soprintendenza, ai lavori di scavo e scavo per la posa della condotta e la realizzazione della pista di servizio, allo scopo di garantire l'immediato riconoscimento e salvaguardia di eventuali preesistenze di natura archeologica, non altrimenti individuabili, tutelate ai sensi della normativa vigente;

4) eventuali rinvenimenti di strutture o depositi di interesse archeologico ai sensi della normativa vigente comporteranno una necessaria valutazione della compatibilità tra le opere previste in progetto e la salvaguardia di quanto rinvenuto e potranno richiedere approfondimenti dell'indagine archeologica e varianti in corso d'opera;

5) dovrà essere comunicato in anticipo alla Soprintendenza il calendario previsto per i lavori di scavo e il nominativo della ditta incaricata dell'assistenza, con la quale verranno concordate le modalità operative, sulla base dell'organizzazione delle fasi di lavoro sul terreno;

Direzione Agricoltura

6) le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione del metanodotto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino;

7) il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

8) poiché la realizzazione del metanodotto in progetto comporta il taglio di vegetazione arborea ed arbustiva e gli interventi di ripristino previsti in progetto prevedono la sola effettuazione di inerbimenti, nella fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà valutare l'opportunità di prevedere la messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone adatte alle condizioni stagionali, al fine di una migliore azione di mitigazione ambientale e paesaggistica nell'area interessata dai lavori;

9) al fine di assicurarne la riuscita, gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale e paesaggistica dovranno essere eseguiti nel rispetto della stagionalità delle opere a verde. Dovrà inoltre essere eseguito un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi almeno nel triennio successivo la realizzazione delle opere stesse. Nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive eventualmente ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;

10) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

Enel Sole S.r.l.

11) qualora, a seguito di eventuali modifiche in sede esecutiva alle lavorazioni previste, si renda necessario provvedere a modifiche e/o spostamenti di impianti di illuminazione per renderli compatibili con l'opera in oggetto, all'Enel Sole S.r.l., dovranno essere trasmessi tutti gli elaborati di progetti esecutivi delle opere e comunicati i dati del soggetto al quale farà carico la spesa degli interventi per l'eventuale risoluzione delle interferenze.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"; visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 "Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche";

vista la determinazione dirigenziale n. 308/DB2104 del 9 dicembre 2013 del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile;

visti i lavori della Conferenza di Servizi ed il verbale della seduta convocata;

visti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le comunicazioni, agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, pervenuti dai soggetti interessati;

visto decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.";

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 5 luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante li obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.";

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 5371/SB0100 del 22 aprile 2014 "D.Lgs. 33/2013" Amministrazione Trasparente" – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione";

DETERMINA

- di approvare il progetto per la realizzazione del metanodotto "Allacciamento Shell Italia S.p.A. DN 100 (4") DP 24 bar, ricadente nel Comune di Rivoli (TO)", presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.;
- di stabilire che la società Snam Rete Gas S.p.A. è autorizzata a costruire ed esercire l'opera di cui all'oggetto nel Comune di Rivoli (TO), in conformità al progetto approvato;
- di stabilire che l'opera deve essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di metanodotti;
- di dare atto che la presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato;
- di dare atto che, fatto salvo quanto specificato in premessa e gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire le citate opere in conformità al progetto approvato;

- di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Rivoli (TO), ai fini dell'adozione delle corrispondenti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
- di subordinare l'esercizio dell'opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza;
- l'autorizzazione s'intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti; ne consegue che la società Snam Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando la Regione Piemonte da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- la società Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio delle opere, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento;
- prima dell'inizio dei lavori, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inviare copia integrale del progetto esecutivo alle Amministrazioni autorizzanti, alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile e al Comune di Rivoli (TO);
- Snam Rete Gas S.p.A. dovrà comunicare ai soggetti di cui al punto precedente la data e l'ora dell'entrata in esercizio delle opere;
- ai proprietari sarà data notizia, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., della data di adozione di questo provvedimento e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione mediante pubblico avviso da affiggere per almeno venti giorni all'albo pretorio del Comune di Rivoli (TO), nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e locale;
- di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni espresse in premessa e riportate in Allegato per fare parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Responsabile del Procedimento
Orazio Ghigo

Allegato

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale Piemonte Valle d'Aosta

- 1) non siano apportate modifiche al progetto riferito al tracciato della tubazione metallica sotterrata;
- 2) nelle interferenze, così come riportato nella dichiarazione di impegno allegato all'istanza, con i preesistenti impianti della rete pubblica di comunicazione, segnalate dalla Telecom Italia S.p.A., dovranno essere osservate tutte le norme e prescrizioni in materia di coesistenza tra i medesimi impianti della rete pubblica di comunicazione e la tubazione metallica sotterrata in progetto;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie

- 3) dal momento che lo stato dei terreni non ha consentito una *survey* archeologica esaustiva, sarà necessario prevedere un'assistenza archeologica continua in corso d'opera, da parte di operatori specializzati sotto la supervisione della Soprintendenza, ai lavori di scavo e scavo per la posa della condotta e la realizzazione della pista di servizio, allo scopo di garantire l'immediato riconoscimento e salvaguardia di eventuali preesistenze di natura archeologica, non altrimenti individuabili, tutelate ai sensi della normativa vigente;
- 4) eventuali rinvenimenti di strutture o depositi di interesse archeologico ai sensi della normativa vigente comporteranno una necessaria valutazione della compatibilità tra le opere previste in progetto e la salvaguardia di quanto rinvenuto e potranno richiedere approfondimenti dell'indagine archeologica e varianti in corso d'opera;
- 5) dovrà essere comunicato in anticipo alla Soprintendenza il calendario previsto per i lavori di scavo e il nominativo della ditta incaricata dell'assistenza, con la quale verranno concordate le modalità operative, sulla base dell'organizzazione delle fasi di lavoro sul terreno;

Direzione Agricoltura

- 6) le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione del metanodotto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino;
- 7) il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;
- 8) poiché la realizzazione del metanodotto in progetto comporta il taglio di vegetazione arborea ed arbustiva e gli interventi di ripristino previsti in progetto prevedono la sola effettuazione di inerbimenti, nella fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà valutare l'opportunità di prevedere la messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone adatte alle condizioni stagionali, al fine di una migliore azione di mitigazione ambientale e paesaggistica nell'area interessata dai lavori;
- 9) al fine di assicurarne la riuscita, gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale e paesaggistica dovranno essere eseguiti nel rispetto della stagionalità delle opere a verde. Dovrà inoltre essere eseguito un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi almeno nel triennio successivo la realizzazione delle opere stesse. Nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive eventualmente ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;
- 10) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere

effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

Enel Sole S.r.l.

- 11) qualora, a seguito di eventuali modifiche in sede esecutiva alle lavorazioni previste, si renda necessario provvedere a modifiche e/o spostamenti di impianti di illuminazione per renderli compatibili con l'opera in oggetto, all'Enel Sole S.r.l., dovranno essere trasmessi tutti gli elaborati di progetti esecutivi delle opere e comunicati i dati del soggetto al quale farà carico la spesa degli interventi per l'eventuale risoluzione delle interferenze.